SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 145

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 giugno 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2000, n. **169.**

Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 30 agosto 1998, n. 314, recante attuazione della direttiva 94/57/CE in materia di ispezioni e visite di controllo delle navi e di attività conseguenti delle amministrazioni marittime, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 127.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997), e, in particolare, gli articoli 1, comma 4, e 29;

Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, di attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime e della direttiva 97/58/CE, modificativa della direttiva 94/57/CE;

Considerato che la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 1999/2252 ai sensi dell'articolo 226 del Trattato, in ordine alla non conformità del suddetto decreto legislativo n. 314 del 1998 alla citata direttiva 94/57/CE, formulando contestualmente richieste correttive;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente e delle comunicazioni;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Oggetto)*. — *1.* Il presente decreto legislativo stabilisce le misure da adottare ai fini dell'ispezione, controllo e certificazione delle navi di bandiera italiana in conformità alle convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell'inquinamento marino ed in particolare:

a) disciplina il riconoscimento degli organismi che effettuano attività di ispezioni e controllo finalizzate alla certificazione delle navi;

b) fissa le condizioni in base alle quali l'amministrazione autorizza un organismo riconosciuto al rilascio dei certificati per proprio conto nel rispetto dei principi della non discriminazione e dell'efficacia dell'azione amministrativa;

c) fissa le condizioni in base alle quali l'amministrazione affida in tutto o in parte ad un organismo riconosciuto le ispezioni e i controlli di cui alla lettera *a)* mantenendo il potere di rilascio dei relativi certificati;

d) provvede al riordino del Registro italiano navale (R.I.Na.) nel rispetto della normativa comunitaria.

2. Gli allegati 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante del presente decreto».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: «*b)* nave: la nave di bandiera italiana che rientri nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali;»;

b) la lettera *f)* è sostituita dalla seguente: «*f)* autorità marittime locali: gli uffici locali in conformità alle attribuzioni loro conferite dall'articolo 17 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Autorizzazione)*. — *1.* Il Ministero dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministero dell'ambiente per i profili di competenza, provvede direttamente al rilascio e al rinnovo dei certificati di cui all'allegato 1, ovvero autorizza gli organismi riconosciuti, che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, al rilascio ed al rinnovo dei certificati di cui allo stesso allegato 1.

2. L'organismo riconosciuto ed autorizzato di cui al comma 1 è soggetto ai controlli previsti dall'articolo 6 ed agli obblighi di informazione di cui all'articolo 7.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è preceduta da un accordo scritto tra l'amministrazione e l'organismo riconosciuto che contiene:

a) le disposizioni dell'appendice II della risoluzione A.739 (18) dell'OMI sulle linee guida per il rilascio delle autorizzazioni a favore di organismi che agiscono per conto dell'amministrazione, quali risultano alla data del 22 novembre 1994;

b) le disposizioni per un controllo periodico da parte dell'amministrazione o di un ente imparziale designato da quest'ultima sull'attività che l'organismo riconosciuto ed autorizzato svolge per suo conto;

c) la possibilità di ispezioni a campione e particolareggiate delle navi;

d) le disposizioni per la comunicazione delle informazioni essenziali sulla flotta classificata, nonché su eventuali modifiche di classificazione o declassamento di navi.

4. Il primo rilascio da parte dell'organismo riconosciuto ed autorizzato del certificato di esenzione indicato al punto 9 dell'allegato 1 è soggetto all'approvazione dell'amministrazione.

5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente, per i profili di competenza, determina le modalità per la presentazione delle istanze di autorizzazione da parte degli organismi riconosciuti e per il rilascio dell'autorizzazione stessa.».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 5
del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Modalità e condizioni per l'autorizzazione)*. — *1.* L'organismo riconosciuto, per essere autorizzato al rilascio dei certificati di cui all'allegato 1 deve:

a) possedere i requisiti generali e specifici di cui all'allegato 3;

b) avere sviluppato e mantenere un efficace sistema di qualità di cui al punto 6 dei criteri specifici dell'allegato 3, certificato da un istituto indipendente di verifica a tal fine riconosciuto dall'amministrazione;

c) redigere ed aggiornare, in lingua italiana o inglese le norme applicabili, i regolamenti, le istruzioni e i modelli di rapporto;

d) avere una rappresentanza con personalità giuridica nel territorio dello Stato italiano.».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 6
del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Controlli)*. — *1.* L'amministrazione verifica che gli organismi riconosciuti o autorizzati mantengano nel tempo il possesso dei requisiti necessari per il rilascio rispettivamente del provvedimento di riconoscimento e di autorizzazione.

2. Ai fini del comma 1, l'amministrazione ha accesso agli atti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, nonché alla documentazione concernente l'organizzazione e l'attività degli organismi riconosciuti o autorizzati, necessaria per il concreto esercizio dei compiti di sorveglianza e può effettuare le ispezioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *c)*.».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 8
del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, le parole: «e dell'affidamento» sono soppresse;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «*1.* L'amministrazione, quando ritiene che un organismo riconosciuto ed autorizzato non svolge più le proprie funzioni con efficacia ed in modo soddisfacente o sono venuti meno i requisiti previsti dal presente decreto, sospende l'autorizzazione informandone la Commissione europea e gli altri Stati membri dell'Unione europea, indicando gli elementi che l'hanno motivata e dimostrandone la fondatezza.».

Art. 7.

Modifiche all'articolo 9
del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

1. L'articolo 9 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 *(Rilascio diretto)*. — *1.* Il Ministero dei trasporti e della navigazione, di intesa con il Ministero dell'ambiente per i profili di competenza, provvede al rilascio e al rinnovo dei certificati di cui all'allegato 2 ed effettua direttamente le ispezioni e i controlli relativi, ovvero può affidare i compiti di ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, con esclusione del certificato di sicurezza radiofonica per navi da carico, cui provvede il Ministero delle comunicazioni.

2. I certificati di cui al comma 1 sono rilasciati in Italia direttamente dall'amministrazione, per il tramite delle autorità marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorità consolari.

3. L'organismo di cui al comma 1 fornisce i dati relativi agli accertamenti tecnici effettuati all'amministrazione che, ai sensi del comma 2, provvede al rilascio dei relativi certificati, previa verifica delle risultanze degli accertamenti stessi e ferma restando la possibilità di ispezione.

4. L'articolo 25 della legge 5 giugno 1962, n. 616, non si applica alle ispezioni e controlli disposti ai sensi del presente articolo.».

Art. 8.

Modifiche all'articolo 10
del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

1. L'articolo 10 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, è sostituito dal seguente:

«Art. 10 *(Modalità e condizioni per l'affidamento, sospensione e revoca dello stesso). — 1.* L'organismo riconosciuto, per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, comma 1, deve soddisfare i requisiti e le condizioni richieste dall'articolo 5.

2. L'affidamento di cui al comma 1 è disposto dal Ministero dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, per i profili di competenza, secondo la disciplina prevista dall'articolo 4, comma 3.

3. Le modalità per la presentazione delle istanze di affidamento da parte degli organismi riconosciuti e per il rilascio dell'affidamento stesso, sono determinate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 5.

4. Ai fini della sospensione e della revoca dell'affidamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.».

Art. 9.

Modifiche all'articolo 11
del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Tariffe per il riconoscimento e per il rilascio dell'autorizzazione e per l'affidamento). — 1.* Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono determinate, sulla base del costo effettivo del servizio reso, le tariffe a carico degli organismi richiedenti per la copertura delle spese connesse con le procedure di riconoscimento, autorizzazione o affidamento, ivi comprese le verifiche presso gli organismi istanti, nonché quelle per il rilascio dei certificati, ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dagli articoli 3 e 7 del presente decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di versamento delle tariffe medesime.».

Art. 10.

Modifiche all'articolo 12
del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

1. L'articolo 12 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 *(Controlli ed obblighi di informazione relativi all'affidamento). — 1.* Gli organismi riconosciuti a cui siano stati affidati compiti ai sensi dell'articolo 9 sono soggetti ai controlli previsti dall'articolo 6 ed agli obblighi di informazione di cui all'articolo 7.».

Art. 11.

Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616

1. L'ente tecnico di cui alla legge 5 giugno 1962, n. 616, è uno degli organismi affidati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto, indicato dall'armatore.

Art. 12.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il decreto previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dall'articolo 3 è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il decreto di cui al comma 1, successivamente alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è comunicato agli organismi riconosciuti che hanno formulato istanza di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 314 del 1998 e delle relative disposizioni attuative. Entro trenta giorni dalla comunicazione, a pena di decadenza gli organismi medesimi provvedono ad integrare le suddette istanze in conformità alle disposizioni del predetto decreto.

3. Gli organismi già affidati con provvedimenti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto forniscono, entro trenta giorni dalla stessa data, a pena di decadenza, la documentazione attestante la conformità alle prescrizioni del presente decreto.

4. Il decreto di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 314 del 1998, come modificato dall'articolo 9, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 27 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 76 del 1° aprile 1999.

6. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti relativi ad istanze di autorizzazioni o affidamento è fissato in centottanta giorni dalla data di presentazione delle stesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BORDON, *Ministro dell'ambiente*

CARDINALE, *Ministro delle comunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 76 della Costituzione è il seguente:

«L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

— Il testo dell'art. 87 della Costituzione è il seguente:

«Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— Il testo degli articoli 1, comma 4, e 29 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 maggio 1998, n. 104), è il seguente:

«Art. 1. — 4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 del presente articolo e ai sensi dell'art. 17».

«Art. 29 *(Organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi: norme di adempimento diretto e criteri di delega).* — 1. In conformità a quanto stabilito dalla direttiva 94/57/CE del Consiglio, l'attività di certificazione delle navi battenti bandiera italiana che rientrano nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell'inquinamento marino, non riservata allo Stato, è svolta, per conto di quest'ultimo, dagli organismi riconosciuti da uno Stato membro dell'Unione europea, secondo quanto previsto dagli allegati alla citata direttiva, e come tali inseriti nell'elenco redatto dalla Commissione delle Comunità europee, ed aventi sede nell'Unione europea o in un Paese terzo, in quest'ultimo caso a condizione di reciprocità, sulla base dell'autorizzazione, di cui al comma 3, rilasciata dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. L'amministrazione competente, qualora si riservi il rilascio ed il rinnovo dei certificati previsti dalle convenzioni internazionali in materia di sicurezza in mare e prevenzione dell'inquinamento marino, può affidare, tutti o in parte, i relativi controlli e ispezioni a un organismo riconosciuto, scelto a tale scopo.

3. L'autorizzazione a svolgere l'attività di cui al comma 1 è subordinata all'accertamento della competenza professionale e dell'affidabilità dell'organismo riconosciuto, salvo l'eventuale limite numerico fissato ai sensi del comma 5, lettera *c)*. Essa è preceduta da un accordo scritto che definisce i compiti e le funzioni specifiche assunte dall'organismo stesso, secondo quanto previsto all'art. 6 della citata direttiva, e prevede in particolare il recepimento delle disposizioni dell'appendice II della risoluzione A.739 dell'International Maritime Organization (IMO), le disposizioni per il controllo periodico dell'attività dell'organismo autorizzato, ispezioni a campione e particolareggiate delle navi, la comunicazione delle informazioni essenziali sulla flotta classificata, nonché sulle modifiche di classificazione e sui declassamenti, la rappresentanza locale nello Stato italiano, se si tratta di organismo riconosciuto da altro Stato, e le modalità della stessa.

4. Salva l'applicazione dei principi generali dell'ordinamento e delle norme specifiche in materia, compatibili con le disposizioni del presente articolo, l'autorizzazione di cui al comma 3 è revocata

quando, sulla base delle verifiche compiute dall'amministrazione anche di un altro Stato membro, è accertato che l'organismo riconosciuto non soddisfa più i requisiti fissati dall'allegato alla direttiva n. 94/57/CE o non svolge le proprie funzioni con efficacia ed in modo soddisfacente. Può, inoltre, essere sospeso, anche quando soddisfa i predetti requisiti, per motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In quest'ultimo caso della sospensione è data immediata notizia alla Commissione delle Comunità europee.

5. Le ulteriori disposizioni per l'attuazione della direttiva 94/57/CE del Consiglio si informano, tenuto conto degli obblighi internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione antinquinamento, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) emanare eventuali norme di complemento alle previsioni di cui ai commi precedenti, ivi comprese norme di organizzazione dell'amministrazione per l'assolvimento dei compiti di cui alla citata direttiva;

b) rivedere, nel rispetto della normativa comunitaria, la configurazione giuridica e le competenze del Registro italiano navale (RINA), quale ente privato, con la conseguente modificazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340;

c) determinare i criteri obiettivi e trasparenti per l'eventuale limitazione del numero degli organismi che possono essere autorizzati a svolgere l'attività di cui al comma 1;

d) prevedere l'eventuale affidamento delle attività di ispezione, controllo e certificazione di sicurezza radiofonica per navi da carico per conto dell'amministrazione ad enti privati, riconosciuti dallo Stato, previo accertamento di sufficiente esperienza e di personale qualificato per effettuare accertamenti specifici di sicurezza in materia di radiocomunicazioni;

e) prevedere l'obbligo per gli organismi riconosciuti dallo Stato italiano di reciproca e periodica consultazione con gli analoghi organismi riconosciuti dagli altri Stati membri, per assicurare l'equivalenza delle rispettive norme tecniche e della loro applicazione, nonché l'obbligo di informare compiutamente il Ministero dei trasporti e della navigazione sull'attività svolta e, in particolare, sul cambiamento di classificazione e sul declassamento delle navi».

— Il testo del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 agosto 1998, n. 201.

— Il testo della direttiva 94/57/CE del Consiglio relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 12 dicembre 1994, n. L 319.

— Il testo della direttiva 97/58/CE della Commissione che modifica la direttiva 94/57/CE del Consiglio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 7 ottobre 1997, n. L 274.

— Il testo dell'art. 226 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea ratificato e reso esecutivo dalla legge 14 ottobre 1957, n. 1203, recante: «Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a)* Trattato che istituisce la Comunità economica europea dell'energia atomica ed atti allegati; *b)* Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati; *c)* Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee» (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1957, n. 317), è il seguente:

«La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente Trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissata dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia».

Note all'art. 2:

— Il testo vigente dell'art. 2 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal presente decreto è il seguente:

«Art. 2 *(Definizioni).* — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "convenzioni internazionali": la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e con la legge 4 giugno 1982, n. 438 (che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978), e successivi emendamenti, la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78) firmata a Londra nel 1973, emendata con il protocollo del 1978 e ratificata con la legge del 29 settembre 1980, n. 662, e, per quanto riguarda il protocollo, con la legge 4 giugno 1982, n. 438, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983, e successivi emendamenti, e la convenzione internazionale del 1966 sulla linea di carico (LL 66), resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968 e successivi emendamenti del 1971 e 1979 resi esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1984, n. 968;

b) "nave": la nave di bandiera italiana che rientri nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali;

c) "organismo": la società di classificazione od altro ente privato che effettua valutazioni della sicurezza delle navi per conto di un'amministrazione;

d) "organismo riconosciuto": l'organismo riconosciuto ai sensi dell'art. 3 del presente decreto e incluso nell'elenco redatto dalla Commissione europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;

e) "amministrazione": il Ministero dei trasporti e della navigazione con riferimento alla convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare e della convenzione sulla linea di carico ed il Ministero dell'ambiente con riferimento alla convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento del mare da navi;

f) "autorità marittime locali": gli uffici locali in conformità alle attribuzioni loro conferite dall'art. 17 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;

g) "certificato": il certificato rilasciato dallo Stato o, per suo conto, da un organismo riconosciuto conformemente alle convenzioni internazionali;

h) "certificato di classificazione": il documento rilasciato da una società di classificazione che certifica l'idoneità strutturale e meccanica delle navi a determinati impieghi o servizi secondo le norme ed i regolamenti da essa fissati;

i) "certificato di sicurezza radiofonica per navi da carico": il certificato previsto dai regolamenti relativi alle stazioni radioelettriche di bordo della citata convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), adottati dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI), il quale comprende, per un periodo transitorio che termina il 1° febbraio 1999, il certificato di sicurezza radiotelegrafica per navi da carico e il certificato di sicurezza radiotelefonica per navi da carico.».

— Il testo dell'art. 17 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, «Codice della navigazione», è il seguente:

«Art. 17 *(Attribuzioni degli uffici locali).* — Il direttore marittimo esercita le attribuzioni conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti.

Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti, oltre le attribuzioni conferite a ciascuno di essi dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti, esercitano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, tutte le attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al traffico marittimo, che non siano specificatamente conferite a determinate autorità».

Nota all'art. 6:

— Il testo vigente dell'art. 8 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal presente decreto è il seguente:

«Art. 8 *(Sospensione e revoca dell'autorizzazione). — 1. L'amministrazione, quando ritiene che un organismo riconosciuto ed autorizzato non svolge più le proprie funzioni con efficacia ed in modo soddisfacente o sono venuti meno i requisiti previsti dal presente decreto, sospende l'autorizzazione informandone la Commissione europea e gli altri Stati membri dell'Unione europea, indicando gli elementi che l'hanno motivata e dimostrandone la fondatezza.*

2. L'amministrazione adotta il provvedimento di sospensione, previa contestazione all'organismo di cui al comma 1 dei relativi motivi, fissando un termine di trenta giorni per le eventuali osservazioni.

3. La sospensione può essere giustificata anche solo da motivi di grave rischio per la sicurezza e per l'ambiente. In tal caso l'amministrazione adotta il provvedimento di sospensione, prescindendo dalla contestazione di cui al comma 2.

4. L'amministrazione revoca l'autorizzazione quando la Commissione della Comunità europea, deliberando secondo le procedure di cui all'art. 13 della direttiva 94/57/CE decide che la sospensione dell'autorizzazione è giustificata.».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 25 della legge 5 giugno 1962, n. 616, recante «Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare» (Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 luglio 1962, n. 168), è il seguente:

«Art. 25 *(Istituzione e composizione delle commissioni).*— Per gli accertamenti relativi alla sicurezza della navigazione, esclusi quelli di cui al capo II della presente legge, è costituita presso ogni capitaneria di porto una commissione di visita, nominata dal comandante del porto.

La commissione è presieduta dal comandante del porto o da un ufficiale superiore da lui designato ed è composta dal medico di porto e da un ingegnere o perito designato dall'ente tecnico.

Ove lo ritenga opportuno, il presidente può chiamare a far parte della commissione un ispettore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un ufficiale del porto di grado non superiore a capitano.

Ai componenti della commissione appartenenti all'Amministrazione dello Stato spetta un compenso nella misura prevista dalle tabelle allegate alla legge *26 settembre 1954, n. 869,* e con l'applicazione delle norme amministrative stabilite dalla legge stessa. Per il rappresentante dell'ente tecnico la misura da corrispondere è stabilita dalle tariffe previste dall'art. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340».

Nota all'art. 11:

— Il testo della legge 5 giugno 1962, n. 616, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 luglio 1962, n. 168.

Note all'art. 12:

— Il testo del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 27 gennaio 1999, recante «Determinazione delle modalità per la presentazione delle istanze di autorizzazione da parte degli organismi riconosciuti e per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° aprile 1999, n. 76.

— Il testo dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1990, n. 192), è il seguente:

«Art. 2. — 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte».

00G0217

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 giugno 2000, n. **170.**

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, concernente norme per l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della citata legge 22 dicembre 1957, n. 1293;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, sull'importazione e la commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando dei tabacchi esteri, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, che disciplina il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 11 della legge 25 marzo 1989, n. 190, concernente, tra l'altro, la vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio da parte della Guardia di finanza;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente, tra l'altro, l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sui tabacchi lavorati con quelle recate da direttive CEE, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, istitutivo dell'Ente tabacchi italiani che svolge le attività produttive e commerciali già riservate o comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e che riserva allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizione di legge all'Amministrazione medesima;

Considerato che le attività trasferite all'Ente tabacchi italiani concernenti la produzione, distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati, devono essere assoggettate alla vigilanza e al controllo fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria;

Considerato che alla medesima vigilanza e controllo devono essere assoggettate le attività di distribuzione e vendita di tabacchi lavorati che possono essere esercitate da altri soggetti privati nel territorio della Repubblica italiana;

Visto l'articolo 5 del citato decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in forza del quale per quanto non specificamente stabilito dagli articoli 1, 2 e 3 si provvede con regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il proprio decreto 22 febbraio 1999, n. 67, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati;

Visto il proprio decreto 1° giugno 1999, n. 202, recante modificazione al decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67;

Considerato che gli adempimenti previsti dal citato decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, non sono applicabili dall'Ente tabacchi italiani nella fase transitoria di completamento del riassetto del sistema distributivo le cui misure fondamentali verranno realizzate entro il 30 giugno 2002, e che in tale fase transitoria possono essere sostituiti dall'osservanza delle disposizioni amministrative e contabili già vigenti per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che offrono le necessarie garanzie sotto il profilo della tutela fiscale;

Considerato che il riassetto del sistema distributivo, secondo le linee guida del piano industriale di ristrutturazione aziendale approvate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente tabacchi italiani, comporta, tra l'altro, la modifica dell'attuale sistema incentrato sulla dotazione ai magazzini di vendita con conseguenti riflessi sugli adempimenti amministrativi e contabili rilevanti ai fini fiscali e che, pertanto, tali adempimenti devono essere eseguiti sotto la vigilanza dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 maggio 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-10161/UCL del 7 giugno 2000;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 18 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, è sostituito dal seguente: «*1.* In relazione all'evoluzione dei sistemi informatici e telematici in dotazione ai depositari autorizzati e all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione medesima, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, vengono determinate e aggiornate le modalità tecniche di contabilizzazione e di comunicazione dei dati contabilizzati dei tabacchi lavorati sottoposti ad accisa.

2. I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni recate dal presente decreto, ad eccezione di quelli prescritti dagli articoli 14, 15, 16 e 17, sono eseguiti dai depositi fiscali dell'Ente tabacchi italiani e da quelli delle società per azioni in cui sarà trasformato l'Ente ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, entro il 30 giugno 2002.

3. La circolazione dei tabacchi lavorati di produzione nazionale sul cui condizionamento non è applicato il contrassegno di Stato previsto dall'articolo 14 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, fabbricati entro il 30 giugno 2000, è ammessa fino ad esaurimento delle scorte.

4. I depositi fiscali indicati nel comma 2, continuano ad operare, fino all'esecuzione degli adempimenti di cui allo stesso comma 2, con le procedure amministrative e contabili in precedenza applicate dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, e sono assoggettati ai controlli previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, concernente il regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.

5. Per consentire l'esercizio dei controlli previsti dal comma 4, i depositi fiscali comunicano mensilmente all'Amministrazione dei monopoli di Stato, per ciascun magazzino di vendita, l'ammontare delle relative dotazioni ricevute ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. Le eventuali modifiche delle dotazioni stesse sono comunicate entro cinque giorni. Le modifiche che comportano la restituzione delle dotazioni da parte dei magazzini di vendita sono previamente comunicate all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e sono adottate sotto la vigilanza dell'Amministrazione stessa secondo criteri stabiliti con decreto direttoriale.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 giugno 2000

Il Ministro: DEL TURCO

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2000
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 60

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 25 maggio 1989, n. 190 (Disposizioni sulla revisione dei ruoli degli ufficiali, sull'incremento degli organici e sull'impiego della Guardia di finanza, nonché sulla durata in carica del comandante in seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio);

«Art. 11. — 1. L'attività di vigilanza e di controllo sulla fabbricazione, sul trasporto, sulla distribuzione e sulla vendita dei generi di monopolio è affidata alla Guardia di finanza, nel quadro della tutela del gettito erariale derivante dai monopoli fiscali.

2. Le modalità secondo le quali dovranno svolgersi i servizi di cui al comma 1, sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, sentiti il comando generale della Guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3. Sono a carico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato tutti gli oneri connessi all'addestramento, all'accasermamento ed all'impiego del personale per le attività di cui al comma 1. Al relativo onere, che non potrà superare per gli anni 1989, 1990 e 1991 lire annue 5 miliardi, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 191 e 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per i suddetti anni.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le relative variazioni di bilancio».

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283:

«Art. 5 *(Disposizioni di attuazione)*. — 1. Per quanto non specificamente stabilito dagli articoli 1, 2 e 3, si provvede con regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con singoli provvedimenti del Ministro delle finanze».

— Il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 17. — 3. Con decreto ministeriale possono essere dotati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67:

«Art. 14 *(Contrassegni di legittimazione)*. — 1. La circolazione dei tabacchi lavorati fabbricati o introdotti nel territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei prodotti esenti di cui all'art. 15 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, o rientranti nei regimi particolari di cui all'art. 16 del citato decreto-legge, è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di apposito contrassegno di Stato. Le caratteristiche dei contrassegni, il prezzo, le modalità di consegna, rendicontazione e restituzione dei medesimi nonché della prestazione della garanzia, sono previsti dal decreto ministeriale 26 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 agosto 1983, n. 224, e successive modificazioni».

«Art. 15 *(Circolazione intracomunitaria tra depositi fiscali)*. — 1. La circolazione intracomunitaria in regime sospensivo dei tabacchi lavorati avviene con scorta dei seguenti documenti:

a) "documento di accompagnamento accise" (mod. DAA) di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992 e successive modificazioni;

b) carnet Tir o Ata, qualora tale documento venga utilizzato per le spedizioni effettuate da Stati membri verso altri Stati membri o un Paese Efta con attraversamento di Paesi terzi;

c) documento amministrativo unico nel caso di spedizioni effettuate fra gli Stati membri con attraversamento di Paesi Efta, ovvero di spedizioni da uno Stato membro verso un Paese Efta, vincolati al regime di transito comunitario interno».

«Art. 16 *(Circolazione sul territorio nazionale tra depositi fiscali)*. — 1. La circolazione interna in regime sospensivo dei tabacchi lavorati avviene con scorta del documento di accompagnamento tabacchi lavorati che può consistere:

a) in un documento amministrativo di accompagnamento, qualora sia conforme al modello allegato al regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992 e successive modificazioni;

b) ovvero in un documento commerciale, redatto su un modello di tipo diverso dal precedente, a condizione che contenga le stesse informazioni previste per il documento amministrativo.

2. Il documento di accompagnamento tabacchi lavorati si compone di quattro esemplari, recanti lo stesso numero identificativo, così destinati:

a) l'esemplare n. 1 è conservato dallo speditore;

b) l'esemplare n. 2 scorta la merce ed è conservato dal destinatario;

c) l'esemplare n. 3 scorta la merce fino a destino e viene restituito allo speditore con l'attestazione di ricezione dei prodotti redatta e firmata dal destinatario o da un suo rappresentante per l'appuramento del buon fine della spedizione da parte dello speditore. L'attestazione di ricezione è soggetta al visto dell'ufficio finanziario o del competente ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

d) l'esemplare n. 4 scorta la merce e viene trasmesso dal destinatario all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3. Il trasferimento in regime sospensivo di tabacchi lavorati tra depositi fiscali è preventivamente comunicato dallo speditore e confermato all'arrivo dal destinatario, entro lo stesso giorno di ricezione della merce, all'Anministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

«Art. 17 *(Circolazione dei prodotti ad accisa assolta)*. — 1. La circolazione dei tabacchi lavorati immessi in consumo è accompagnata da una copia della bolletta di vendita di cui all'art. 9, comma 6».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283:

«Art. 1 *(Istituzione e compiti dell'Ente)*. — 6. Non prima di dodici e non oltre ventiquattro mesi dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione di cui all'art. 2, con deliberazione dello stesso consiglio, è disposta la trasformazione dell'Ente in una o più società per azioni. In caso di mancata adozione di tale provvedimento, il Ministro delle finanze proroga con decreto, per non più di tre mesi, il termine di cui al primo periodo, eventualmente nominando un commissario per gli adempimenti relativi alla predetta trasformazione. In caso di mancata trasformazione dell'Ente nel termine ultimo previsto dal presente comma, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, dispone la trasformazione dell'Ente con propria deliberazione, che invia al Parlamento per acquisire il preventivo parere delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono entro quarantacinque giorni; decorso tale termine il parere si intende espresso in senso favorevole. All'atto del collocamento sul mercato delle azioni delle società deve essere prevista la riserva di una parte delle stesse all'azionariato diffuso».

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074:

«Art. 9 *(Vigilanza sui servizi di distribuzione e vendita - Verifiche - Ispezioni - Controlli)*. — Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale deve assicurare l'efficienza della organizzazione del servizio di distribuzione e vendita vigilando sui dipendenti depositi, sulle sezioni vendita dei depositi, magazzini di vendita e rivendite, eseguendo a questo fine, sopralluoghi, ispezioni e verifiche. Le verifiche

riflettono lo stato di conservazione dei generi, la integrità delle scorte, dei valori, dei materiali e tutto lo svolgimento amministrativo e contabile del servizio, compreso quello contravvenzionale. Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale deve, di regola, compiere almeno una verifica per ciascun esercizio finanziario nei depositi dei generi di monopolio, nelle sezioni di vendita dei depositi, nelle rivendite di Stato e nei magazzini di vendita. Da tale obbligo può essere, eccezionalmente, dispensato dalla direzione generale che, in tal caso, incarica della verifica ordinaria altro funzionario amministrativo della direzione generale o dell'Ispettorato.

Dispone che in ciascun esercizio finanziario venga compiuta almeno una verifica straordinaria alle sezioni vendita dei depositi, ai magazzini di vendita ed alle rivendite di Stato dal funzionario amministrativo dell'Ispettorato a ciò designato dalla direzione generale. Compie, inoltre, verifiche straordinarie, ispezioni e controllo speciali ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia incaricato dalla direzione generale. Per la vigilanza sul servizio delle rivendite si avvale, di regola, dell'opera della Guardia di finanza, secondo le istruzioni emanate dalla direzione generale di concerto con il comando generale del Corpo.

— Si riporta parte del testo dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293:

«Art. 5 *(Attribuzioni dei magazzini di vendita - Gestione)*. — *(Omissis)* I magazzini sono gestiti in appalto da privati che ricevono una dotazione a titolo di deposito e che devono prestare cauzione, nella misura e con le modalità stabilite dal regolamento. *(Omissis)*».

00G0219

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 15 giugno 2000.

Rimodulazione del programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 «Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici ed alla salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Molise, Sardegna e Sicilia».

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1999, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496;

Viste le ordinanze n. 2621 del 1° luglio 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159, del 10 luglio 1997, n. 2630 del 24 luglio 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1997, n. 2637 del 12 agosto 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 195 del 22 agosto 1997, n. 2769 del 25 marzo 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 1998, n. 2878 del 20 ottobre 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 254 del 30 ottobre 1998 concernenti dissesti idrogeologici e salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Molise, Sardegna e Sicilia;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato all'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 2 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 del 7 agosto 1999, «Rimodulazione del programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 «Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici ed alla salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Molise, Sardegna e Sicilia»;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato all'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 13 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 23 agosto 1999, «Integrazioni al decreto 2 agosto 1999 concernente: Rimodulazione del programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 - Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici ed alla salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Molise, Sardegna e Sicilia»;

Vista la richiesta, trasmessa al Dipartimento della protezione civile, dal presidente della regione siciliana con nota n. 616 del 3 marzo 2000, della dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Butera (Caltanissetta) colpito da un diffuso stato di dissesto idrogeologico, a seguito del quale si sono verificati diversi fenomeni franosi che hanno determinato il danneggiamento e l'interruzione delle vie di accesso al centro abitato;

Tenuto conto degli esiti della riunione tenutasi a Palermo, presso il Dipartimento regionale della protezione civile in data 6 giugno 2000, alla presenza dei rappresentanti della regione siciliana (assessorato ai LL.PP., assessorato territorio ed ambiente, dipartimento regionale della protezione civile e genio civile di Caltanissetta) e della prefettura di Caltanissetta, nel corso della quale sono stati valutati gli interventi da porre in atto per risolvere le problematiche relative al dissesto idrogeologico che ha colpito il territorio comunale di Butera (Caltanissetta);

Considerato altresì che l'intensità e l'estensione del dissesto rende necessario integrare il programma prevedendo anche interventi sul territorio comunale di Butera;

Considerato che si rende necessaria la parziale rimodulazione degli interventi ricompresi nell'elenco 1 del programma rimodulato con decreto del Sottosegretariato di Stato all'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 2 agosto 1999 e successive modifiche ed integrazioni, utilizzando i fondi che si possono rendere disponibili, tenuto conto dei lunghi tempi previsti per la realizzazione dell'intervento «Consolidamento versante in frana - Interventi definitivi» nel comune di Niscemi, il cui soggetto attuatore è il prefetto di Caltanissetta;

Considerato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2878/98, il Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile, può prevedere, con proprio decreto, alla rimodulazione del programma di cui all'art. 1 comma 2 dell'ordinanza n. 2621/97;

Su proposta del direttore dell'agenzia della protezione civile prof. Franco Barberi;

Sentite la regione siciliana ed i soggetti interessati;

Dispone:

Articolo unico

1. Il programma degli interventi di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997, è integrato e modificato secondo quanto riportato nella tabella allegata al presente decreto. Per l'attuazione degli interventi di cui al programma rimodulato si provvede avvalendosi delle disposizioni e deroghe dell'ordinanza n. 2621/97 e successive modifiche ed integrazioni;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2000

Il Ministro: BIANCO

ALLEGATO

RIMODULAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ORDINANZA N. 2621 DEL 1° LUGLIO 1997

REGIONE SICILIA

Comune	Provincia	Titolo intervento	Fondi D.P.C.L. n. 496/96 (milioni di lire)	Altri fondi D.P.C. (milioni di lire)	Contributo UE (Q.C.S.) (milioni di lire)	Fondi altre Amministrazioni (milioni di lire)	Totale fondi (milioni di lire)	Soggetto attuatore
Niscemi	CL	Consolidamento versante in frana - Interventi definitivi	23.000	0	0	0	23.000	Prefetto di Caltanissetta commisario delegato
Butera	CL	Indagini e studi per il risanamento del dissesto idrogeologico nel centro abitato del comune di Butera e primi interventi urgenti per il ripristino della transitabilità e della sicurezza lungo le vie di fuga dal centro abitato (via Gela e via Caltanissetta)	1.000	0	0	0	1.000	Prefetto di Caltanissetta commisario delegato

00A8283

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 maggio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro e dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sciacca.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali l'ufficio del registro e l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sciacca hanno comunicato il mancato funzionamento degli stessi uffici nel giorno 27 maggio 2000 per disinfestazione dei locali e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio del registro e dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sciacca, nel giorno 27 maggio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 30 maggio 2000

Il direttore regionale: DI GIUGNO

00A8260

DECRETO 12 giugno 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 28 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, col quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nuova formulazione dell'art. 3 del suindicato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, già sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, introdotta dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che riduce a quarantacinque giorni di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota n. 39/2000 del 30 maggio 2000 con la quale la Procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Napoli ha comunciato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli avvenuto in data 5 maggio 2000 a seguito di cause tecniche a livello centrale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro di Napoli in data 5 maggio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 12 giugno 2000

Il direttore regionale: ABATINO

00A8261

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 14 giugno 2000.

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere a seguito dell'espletamento delle operazioni di acquisto mediante asta competitiva ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 maggio 2000, n. 026932.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che istituisce il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, come modificata dall'art. 1 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito senza modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, che istituisce presso la Banca d'Italia un conto denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

Visto, in particolare, l'art. 4, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1° gennaio 1995;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 27 maggio 1996, che definisce le modalità di utilizzo del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 13 maggio 1999, che disciplina i mercati dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto n. 026932 del 18 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 2000, con cui, in applicazione della predetta normativa, è stata disposta un'operazione di acquisto mediante asta competitiva a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Vista la nota n. 00138215 del 1° giugno 2000 con cui la Banca d'Italia ha trasmesso il dettaglio della predetta operazione di acquisto;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del menzionato decreto 27 maggio 1996, il quale prevede che con successivo decreto del Ministro del tesoro si provvede ad accertare la specie e gli importi dei titoli effettivamente ritirati dal mercato ed annullati, con riferimento anche alle relative cedole, nonché l'importo dei titoli in essere;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, del decreto 27 maggio 1996, citato nelle premesse, si accerta che in data 25 maggio 2000 l'importo dei prestiti oggetto dell'operazione di riacquisto a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato risulta come di seguito specificato:

a) buoni poliennali del Tesoro 15 gennaio 1998-15 gennaio 2001: nominale acquistato euro 1.099.000.000, per un controvalore pari a euro 1.120.575.561, di cui euro 19.775.961 relativi a n. 131 giorni di dietimi di interesse, e nominale residuo euro 8.350.954.368,92;

b) buoni poliennali del Tesoro 1° settembre 1998-1° settembre 2001: nominale acquistato euro 945.000.000, per un controvalore pari a euro 942.411.477,85, di cui euro 8.730.977,85 relativi a n. 85 giorni di dietimi di interesse, e nominale residuo euro 7.351.971.513,48;

c) certificati di credito del Tesoro 1° maggio 1996-1° maggio 2003: nominale acquistato euro 235.000.000, per un controvalore pari a euro 238.400.652,24, di cui euro 735.652,24 relativi a n. 24 giorni di dietimi di interesse, e nominale residuo euro 6.779.548.942,04;

d) certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1997-1° gennaio 2004: nominale acquistato euro 355.000.000, per un controvalore pari a euro 362.021.263,87, di cui euro 5.373.763,87 relativi a n. 145 giorni di dietimi di interesse, e nominale residuo euro 8.538.896.522,84.

Art. 2.

La consistenza del debito è ridotta dell'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli di cui ai punti *a), b), c)* e *d)* dell'art. 1 del presente decreto.

Ai capitoli di bilancio corrispondenti sono apportate le conseguenti modifiche.

Art. 3.

Il costo totale dell'operazione, addebitato al «Fondo» il giorno 25 maggio 2000 fissato per il regolamento, ammonta a L. 5.157.078.857.221.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2000

Il Ministro: VISCO

00A8269

DECRETO 16 giugno 2000.

Riduzione del saggio di interesse sui mutui in ammortamento con tassi maggiori del 7,5%.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3, comma 1 e l'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante: «Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la determinazione in data 31 gennaio 2000 del direttore generale della Cassa depositi e prestiti con la quale, in attuazione dell'art. 31 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è stato ridotto al 7,50 per cento annuo il tasso di interesse sui mutui in essere con oneri di ammortamento a carico degli enti locali e loro consorzi;

Considerata l'opportunità di estendere il predetto beneficio anche agli altri soggetti mutuatari della Cassa depositi e prestiti;

Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i mutui in ammortamento con tassi superiori al 7,50 per cento in ragione di anno concessi a valere delle risorse di cui all'art. 3, lettere *a), b)* ed *e)*, della legge 13 maggio 1983, n. 197, delle risorse di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e delle risorse provenienti dal servizio dei conti correnti postali, la Cassa depositi e prestiti, ferma restando la vita residua di ciascun mutuo, opera la riduzione del relativo tasso di interesse al 7,50 per cento in ragione di anno. Per detti mutui i piani di ammortamento verranno ricalcolati sul debito residuo al 1° gennaio 2001 con le modalità di cui

all'art. 8 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998.

2. Sono esclusi dalla riduzione di cui al comma precedente i mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato, i mutui concessi ai sensi della legge n. 891 del 18 dicembre 1986, oltre ai contributi statali e regionali di cui all'art. 7 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e precedenti norme sull'accesso al credito ordinario della Cassa depositi e prestiti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 16 giugno 2000

Il Ministro: VISCO

00A8286

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 19 maggio 2000.

Iscrizione di talune varietà di specie agrarie nel relativo registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nelle riunioni del 18 gennaio 2000 e 1° febbraio 2000 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà di specie agrarie indicata nel dispositivo, come risulta dai verbali delle riunioni stesse, approvati rispettivamente nelle sedute del 1° febbraio 2000 e 21 febbraio 2000;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per le stesse varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione proposta;

Considerato che tale verifica è stata effettuata con esito positivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sottoelencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Girasole:	
Millan	Dekalb Genetics Co. - Illinois - U.S.A. e Dekalb Italia S.p.a. - Chiarano (Treviso) e Sockalb - F
Aida Gorrion	Rustica Prograin Genetique - F
Erba medica:	
Eride	Pannon Agricultural University - H
Fienarola dei prati:	
Dragoza (tappeto erboso)	Zajac Performance Seeds - New Jersey - U.S.A.
Festuca Ovina:	
Aurora Gold (tappeto erboso)	Pure Seed Testing Inc. -Oregon - U.S.A.
Riso:	
Fragrance	Società Italiana Sementi - San Lazzaro di Savena (Bologna).

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

00A8264

DECRETO 9 giugno 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali e avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione di Governo;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Marche degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

eccesso di neve dal 19 novembre 1999 al 24 gennaio 2000 nella provincia di Pesaro;

piogge alluvionali dal 14 dicembre 1999 al 17 dicembre 1999 nelle province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata;

venti impetuosi dal 25 dicembre 1999 al 28 dicembre 1999 nelle province di Ascoli Piceno, Macerata;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Ancona: piogge alluvionali del 14 dicembre 1999, del 15 dicembre 1999, del 16 dicembre 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a),* nel territorio dei comuni di Ancona, Castelbellino, Castelfidardo, Castelplanio, Genga, Jesi, Maiolati Spontini, Rosora, Sassoferrato, Serra San Quirico, Staffolo;

Ascoli Piceno:

piogge alluvionali del 15 dicembre 1999, del 16 dicembre 1999, del 17 dicembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a),* nel territorio dei comuni di Amandola, Castignano, Castorano, Force, Maltignano, Monte Rinaldo, Monte Vidon Combatte, Montegallo, Montelparo, Monterubbiano, Ortezzano, Ripatransone, Roccafluvione, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Smerillo, Spinetoli;

piogge alluvionali del 15 dicembre 1999, del 16 dicembre 1999, del 17 dicembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b),* nel territorio dei comuni di Altidona, Ascoli Piceno, Castignano, Colli del Tronto, Cossignano, Force, Lapedona, Montalto delle Marche, Montegallo, Moresco, Ortezzano, Palmiano, Petritoli, Ripatransone, Roccafluvione, Venarotta;

venti impetuosi dal 25 dicembre 1999 al 28 dicembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Amandola, Montemonaco, Smerillo;

Macerata:

piogge alluvionali del 15 dicembre 1999, del 16 dicembre 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Belforte del

Chienti, Colmurano, Corridonia, Loro Piceno, Monte San Martino, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Tolentino, Treia;

piogge alluvionali del 15 dicembre 1999 e del 16 dicembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a),* nel territorio dei comuni di Acquacanina, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Cingoli, Corridonia, Loro Piceno, Macerata, Matelica, Mogliano, Monte San Martino, Montecassiano, Montelupone, Muccia, Penna San Giovanni, Pieve Torina, Pioraco, Pollenza, Ripe San Ginesio, San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano, Sefro, Serrapetrona, Tolentino, Treia, Urbisaglia;

venti impetuosi del 26 dicembre 1999 e del 27 dicembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nei territorio dei comuni di Monte San Martino;

Pesaro:

eccesso di neve dal 19 novembre 1999 al 22 novembre 1999, dal 6 dicembre 1999 al 21 dicembre 1999, dal 23 gennaio 2000 al 24 gennaio 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria, Talamello;

eccesso di neve dal 19 novembre 1999 al 22 novembre 1999, dal 6 dicembre 1999 al 21 dicembre 1999, dal 23 gennaio 2000 al 24 gennaio 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a),* nel territorio dei comuni di Casteldelci, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A8295

DECRETO 9 giugno 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Messina.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturati o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed altri enti locali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione di Governo;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 17 febbraio 2000 nella provincia di Messina;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Messina: grandinate del 17 febbraio 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Castroreale, Terme Vigliatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A8296

DECRETO 14 giugno 2000.

Fermo tecnico della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Pesaro.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 24 febbraio 1982;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1997, con il quale si affida al consorzio di Pesaro la gestione della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, recante disciplina della pesca dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, recante adozione del piano vongole in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, con il quale si adotta il regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999, ed in particolare l'art. 2, comma 3, del decreto stesso;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1999;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1999;

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 1999;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 2000;

Vista la nota con la quale il consorzio di gestione dei molluschi bivalvi di Pesaro - Co.Ge.Mo., ha proposto la fissazione dei due mesi di fermo tecnico obbligatorio per l'anno 2000;

Vista la nota con la quale il consorzio di gestione dei molluschi bivalvi di Pesaro - Co.Ge.Mo., ha proposto la chiusura della pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica per tutta la fascia costiera del compartimento marittimo fino a $\frac{3}{4}$ di miglio marino, fino alla data del 30 giugno;

Decreta:

Art. 1.

Nel compartimento marittimo di Pesaro il fermo tecnico della pesca dei molluschi bivalvi, previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale 21 luglio 1998, è fissato per l'anno in corso nei mesi di luglio ed agosto.

Art. 2.

Fino al 30 giugno 2000 è vietato l'esercizio della pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, lungo tutta la fascia costiera del compartimento marittimo di Pesaro fino a $^3/_4$ di miglio marino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2000

Il direttore generale: AULITTO

00A8294

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 6 giugno 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di insegnante nella scuola materna.

IL CAPO
DEL SERVIZIO PER LA SCUOLA MATERNA

Visto il decreto legislativo n. 319 del 2 maggio 1994 che attua la direttiva n. 92/51/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni e che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto il decreto direttoriale del 17 giugno 1999 con il quale sono stati riconosciuti alla sig.ra Maria De Las Nieves Sainz Dominguez i titoli professionali conseguiti in Spagna ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente, subordinatamente al superamento delle prove attitudinali;

Visti gli atti relativi al superamento delle predette prove attitudinali, trasmesse dal provveditore agli studi di Roma, sostenute dall'interessata il 28 aprile 2000;

Decreta:

Il titolo Diplomado en profesorado de educacion general basica, conseguito in Spagna dalla sig.ra Maria De Las Nieves Sainz Dominguez nata a Badajoz (Spagna) il 14 maggio 1972, è inerente alla formazione professionale di insegnante, e costituisce, per l'interessata titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di insegnante nella scuola materna.

Roma, 6 giugno 2000

Il capo del servizio: GIOMBOLINI

00A8292

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 25 maggio 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il decreto rettorale n. 746 del 31 ottobre 1994 di emanazione dello statuto dell'Università di Siena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 1994 e successive modificazioni;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, ed in particolare l'art. 1;

Vista la nota del 18 aprile 2000, prot. n. 672, con la quale il M.U.R.S.T. richiamava l'attenzione degli atenei sugli adeguamenti previsti dagli articoli 1, 2 e 3 della citata legge n. 370/1999;

Vista la proposta di modifica dell'art. 15 dello statuto approvata dal senato accademico nella seduta del 13 dicembre 1999;

Espletata la procedura di revisione prevista dall'art. 67 dello statuto, conclusasi con la delibera del senato accademico del 6 marzo 2000;

Vista la nota rettorale del 15 marzo 2000, prot. n. 4932, con la quale, nel rispetto del disposto dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, si trasmetteva al M.U.R.S.T. la suddetta proposta di notifica approvata dal senato accademico;

Vista la nota rettorale del 22 aprile 2000 prot. n. 7582, con la quale l'Università degli studi di Siena comunicava al M.U.R.S.T. - Dipartimento per gli affari economici di avere provveduto a dare applicazione a quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 370/1999;

Vista la nota ministeriale del 12 maggio 2000, prot. n. 630, con la quale il M.U.R.S.T. - D.A.U.S., comunicava di non avere osservazioni da formulare in merito alla proposta di modifica dell'art. 15 dello statuto dell'Università di Siena trasmessa con la suddetta nota rettorale;

Ritenuto pertanto di procedere alla modifica dello statuto di ateneo sopracitata;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 15 dello statuto dell'Università degli studi di Siena sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, sono inseriti i commi 2 e 3 nel testo di seguito riportato:

«2. Per la valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, è costituito un nucleo di valutazione di ateneo, composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico».

«3. Le competenze del nucleo di valutazione relative alla verifica del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, della produttività della ricerca e della didattica, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, sono disciplinate da apposito regolamento, adottato ai sensi dell'art. 6, che ne fissa la durata e le funzioni»;

b) il comma 2 dell'art. 15, diventa comma 4.

Art. 2.

1. In applicazione dell'art. 1 del presente decreto il testo dell'art. 15 dello statuto di ateneo risulta il seguente:

«Art. 15. — *1.* L'economicità, l'efficienza e l'efficacia delle attività dei centri di spesa è verificata nei modi e nelle forme fissate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, che disciplina anche le modalità di certificazione del bilancio di ateneo.

2. Per la valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, è costituito un nucleo di valutazione di ateneo, composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.

3. Le competenze del nucleo di valutazione relative alla verifica del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, della produttività della ricerca e della didattica, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, sono disciplinate da apposito regolamento, adottato ai sensi dell'art. 6, che ne fissa la durata e le funzioni.

4. I risultati delle verifiche sono pubblicati nel bollettino di ateneo, sono discussi dagli organi competenti e costituiscono elementi di valutazione delle richieste di finanziamenti ed incentivi.».

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Università degli studi di Siena.

Siena, 25 maggio 2000

Il rettore: TOSI

00A8273

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri.

Lunedì 29 maggio 2000 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale s.e. Ransford A. Smith, ambasciatore di Giamaica, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 29 maggio 2000 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale s.e. Mohammad Ziauddin, ambasciatore della Repubblica Popolare del Bangladesh, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 29 maggio 2000 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale s.e. David Blanco Zabala, ambasciatore della Repubblica di Bolivia, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 29 maggio 2000 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale s.e. Borys Gudyma, ambasciatore dell'Ucraina, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 29 maggio 2000 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale s.e. Costa Ricky Mahalu, ambasciatore della Repubblica Unita di Tanzania, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 29 maggio 2000 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale s.e. Kim Hung Rim, ambasciatore della Repubblica democratica popolare di Corea, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

00A8281

Rilascio di exequatur

In data 31 maggio 2000 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Mariano Bruno, console onorario del Principato di Monaco a Napoli.

00A8277

Avviso relativo al comunicato del Ministero degli affari esteri recante «Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, firmato a Kiev il 3 febbraio 1998». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2000).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 24 della sopracitata *Gazzetta Ufficiale*, al rigo ottavo, dove è scritto: «In conformità all'art. *12*», si legga: «In conformità all'art. *31*».

00A8278

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale dell'associazione «Santa Paola Frassinetti - Beati i puri di cuore», in S. Calogero

Con decreto ministeriale del 7 giugno 2000, l'associazione «Santa Paola Frassinetti - Beati i puri di cuore», con sede in S. Calogero (Vibo Valentia), è stata eretta in ente morale con approvazione dello statuto di cui all'atto pubblico del 4 aprile 2000, numero di repertorio 71591/16521, a rogito del dott. Domenico Scordamaglia, notaio in Vibo Valentia.

00A8280

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 22 giugno 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9405
Yen giapponese	99,10
Dracma greca	336,52
Corona danese	7,4574
Corona svedese	8,2705
Sterlina	0,62440
Corona norvegese	8,2135
Corona ceca	35,903
Lira cipriota	0,57422
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	259,99
Zloty polacco	4,1690
Tallero sloveno	207,0463
Franco svizzero	1,5451
Dollaro canadese	1,3876
Dollaro australiano	1,5685
Dollaro neozelandese	1,9855
Rand sudafricano	6,5230

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A8356

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione della delibera n. 76/2000 della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti

Con ministeriale n. 9PS/81175/GEO-L-37 BIS del 24 maggio 2000 è stata approvata, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la delibera consiliare n. 76, adottata dalla Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, in data 23 marzo 2000, concernente la proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al beneficio della «retrodatazione».

00A8276

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Soppressione delle scuole autonome di ostetricia di Novara, Venezia, Vercelli e Trapani

Con decreti in data 26 maggio 1999 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è stata disposta la soppressione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituito dall'art. 7 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, delle scuole autonome di ostetricia di Novara, Venezia e Vercelli.

Per effetto dei predetti provvedimenti le scuole sopra richiamate, istituite ai sensi del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, hanno cessato la loro attività al termine dell'anno scolastico 1997-98.

Con decreto in data 26 aprile 2000 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è stata disposta la soppressione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituito dall'art. 7 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, della scuola autonoma di ostetricia di Trapani.

Per effetto del predetto provvedimento la scuola sopra richiamata, istituita ai sensi del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, ha cessato la propria attività al termine dell'anno scolastico 1998-99.

00A8279

POLITECNICO DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 3 luglio 1998, n. 210, e 19 ottobre 1999, n. 370, del regolamento del Politecnico di Milano, emanato con decreto rettorale 26 maggio 1999, n. 204/AG, relativo alle modalità di espletamento delle procedure per la copertura di posti vacanti dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori mediante reclutamento, trasferimento e mobilità interna, della deliberazione del senato accademico in data 8 maggio 2000 e della deliberazione del consiglio d'amministrazione in data 23 maggio 2000, si comunica che presso questo ateneo è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere per trasferimento:

Facoltà di ingegneria Milano Leonardo:

settore scientifico-disciplinare I14A - scienza e tecnologia dei materiali.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto, se non inquadrati nel medesimo settore scientifico-disciplinare, dovranno espressamente indicare nella propria domanda:

a) se sono già stati titolari nel settore scientifico-disciplinare oggetto del posto a trasferimento;

b) se sono stati giudicati idonei, da non più di due anni, nel settore scientifico-disciplinare oggetto del posto a trasferimento;

c) se sono stati supplenti di disciplina, per almeno tre anni, relativa al settore scientifico-disciplinare oggetto del posto a trasferimento.

Inoltre le istanze dei candidati, corredate con ogni documentazione che i medesimi ritengano utile (pubblicazioni, *curriculum vitae*, ecc.), dovranno essere presentate al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per il trasferimento del professore chiamato è stata accertata la relativa copertura finanziaria nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

00A8275

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651145/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 508.000**
- semestrale .... **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... **L. 416.000**
- semestrale .... **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... **L. 115.500**
- semestrale .... **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... **L. 107.000**
- semestrale .... **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... **L. 273.000**
- semestrale .... **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... **L. 106.000**
- semestrale .... **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... **L. 267.000**
- semestrale .... **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... **L. 1.097.000**
- semestrale .... **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... **L. 982.000**
- semestrale .... **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

* 4 1 1 1 0 0 1 4 5 0 0 0 *

L. 1.500
€ 0,77